



Determina numero 47 /2021

Oggetto: Concorso pubblico per titoli ed esame, per il reclutamento di una unità di personale da inquadrare nel profilo di "*Funzionario di amministrazione degli Enti di Ricerca*", Quinto Livello Professionale, con contratto di lavoro a tempo determinato e regime di impegno a tempo pieno, per le esigenze dell'Ufficio Amministrativo - Settore "Bilancio" dell'INAF-Osservatorio Astronomico d'Abruzzo.

IL DIRETTORE DELL'INAF-OSSERVATORIO ASTRONOMICCO D'ABRUZZO

- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, numero 3, con il quale è stato emanato il "**Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato**", e, in particolare, l'articolo 127, comma 1, lettera d);
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 1957, numero 686, che contiene le "**Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3**";
- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, numero 241, e successive modifiche ed integrazioni, che contiene "**Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi**", e, in particolare, gli articoli 4, 5 e 6;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio 1991, numero 171, con il quale sono state recepite le "**Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 concernente il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione di cui all'articolo 9 della Legge 9 maggio 1989, numero 168**", e, in particolare, lo "**Allegato 1**";
- VISTA** la Legge 5 febbraio 1992, numero 104, e successive modifiche e integrazioni, che contiene le disposizioni normative in materia di "**Assistenza, integrazione sociale e tutela dei diritti delle persone portatrici di handicap**";
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, numero 174, con il quale è stato emanato il "**Regolamento che disciplina l'accesso dei cittadini degli Stati Membri della Unione Europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche**";
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, numero 487, e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato emanato il "**Regolamento che disciplina l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi**";
- VISTA** la Legge 12 marzo 1999, numero 68, e successive modifiche e integrazioni, che contiene alcune "**Norme per il diritto al lavoro dei disabili**";



- VISTO** il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, numero 296, che prevede e disciplina la istituzione dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" ("**INAF**") e contiene "**Norme relative allo Osservatorio Vesuviano**";
- CONSIDERATO** che, tra l'altro, l'articolo 1, comma 1, del Decreto Legislativo 23 luglio 1999, numero 296, definisce lo "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" come "...ente di ricerca non strumentale ad ordinamento speciale, con sede in Roma e con strutture operative distribuite sul territorio, nel quale confluiscono gli osservatori astronomici e astrofisici...";
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445, e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato emanato il "**Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa**" e, in particolare, gli articoli 40, comma 1, 46, 47, 48, 71 e 74;
- VISTA** la Direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione del 22 dicembre 2011, numero 14, che prevede e disciplina gli "**Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 15 della Legge 12 novembre 2011, numero 183**";
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modificazioni ed integrazioni, che contiene "**Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche**", e, in particolare, gli articoli 2, 4, 16, 17, 35, commi 3, 4, 5, 5-ter e 36;
- VISTA** la Legge 26 gennaio 2003, numero 3, che contiene alcune "**Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione**";
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, numero 97, con il quale è stato emanato il "**Regolamento per la amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla Legge 20 marzo 1975, numero 70**";
- VISTO** il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, numero 138, che disciplina il "**Riordino dello Istituto Nazionale di Astrofisica**", come modificato e integrato dallo "**Allegato 2**" del Decreto Legislativo 21 gennaio 2004, numero 38, che prevede e disciplina la "**Istituzione dello Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica ("INRIM"), a norma dell'articolo 1 della Legge 6 luglio 2002, numero 137**" e, in particolare, l'articolo 2, comma 3;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, numero 196, e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato adottato il "**Codice in materia di protezione dei dati personali**";
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, numero 68, con il quale è stato emanato, ai sensi dell'articolo 27 della Legge 26 gennaio 2003, numero 3, il "**Regolamento che disciplina l'utilizzo della Posta Elettronica Certificata**", e, in particolare, l'articolo 16;
- VISTO** il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, numero 82, con il quale è stato adottato il "**Codice dell'Amministrazione Digitale**";



- VISTA** la Legge 28 novembre 2005, numero 246, che contiene alcune disposizioni in materia di "**Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005**", e, in particolare, l'articolo 6;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, numero 198, e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato adottato, ai sensi dell'articolo 6 della Legge 28 novembre 2005, numero 246, il "**Codice delle pari opportunità tra uomo e donna**";
- VISTA** la Legge 27 settembre 2007, numero 165, che definisce i principi e i criteri direttivi della "**Delega al Governo in materia di riordino degli Enti di Ricerca**", e, in particolare, gli articoli 1, 35 e 36;
- VISTO** il Decreto Legge 29 novembre 2008, numero 185, con il quale sono state adottate alcune "**Misure urgenti per il sostegno alle famiglie, al lavoro, all' occupazione, alle imprese e per ridisegnare, in funzione anti-crisi, il quadro strategico nazionale**", convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009, numero 2, e, in particolare, l'articolo 16 bis, comma 5;
- VISTA** la Legge 4 marzo 2009, numero 15, che disciplina la "**Delega al Governo finalizzata alla ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e all' efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni**" e che contiene alcune "**Disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro e alla Corte dei Conti**";
- VISTO** il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, numero 150, emanato in "**Attuazione della Legge 4 marzo 2009, numero 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni**";
- VISTA** la "**Legge di Contabilità e Finanza Pubblica**" del 31 dicembre 2009, numero 196, ed, in particolare, l'articolo 2, che "...delega il Governo ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione delle regioni e degli enti locali, e dei relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica...";
- VISTO** il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, numero 213, che disciplina il "**Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell'articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, numero 165**";
- VISTA** la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, del 3 settembre 2010, numero 12, che contiene alcuni chiarimenti e indicazioni operative in merito alle "**Procedure concorsuali ed alla loro informatizzazione**", alle "**Modalità di presentazione della domanda di ammissione ai concorsi indetti dalle pubbliche amministrazioni**" e ai "**Criteri interpretativi sull'utilizzo della Posta Elettronica Certificata**";
- VISTO** il Decreto Legislativo 31 maggio 2011, numero 91, e successive modifiche ed integrazioni, che contiene alcune "**Disposizioni in materia di adeguamento e di**



armonizzazione dei sistemi contabili, in attuazione dell'articolo 2 della Legge 31 dicembre 2009, numero 196", e che disciplina, in particolare, la "...armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica attraverso una disciplina omogenea dei procedimenti di programmazione, gestione, rendicontazione e controllo...";

- VISTA** la Legge 12 novembre 2011, numero 183, che contiene le "**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità per l'Anno 2012)**", e, in particolare, l'articolo 15;
- VISTA** la Direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione del 22 dicembre 2011, numero 14, che individua e disciplina gli "**Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 15 della Legge 12 novembre 2011, numero 183**";
- VISTO** il Decreto Legge 6 luglio 2012, numero 95, che contiene alcune "**Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini**", convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, numero 135, e, in particolare, l'articolo 5, comma 9;
- VISTA** la Legge 6 novembre 2012, numero 190, e successive modifiche ed integrazioni, che contiene le "**Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella Pubblica Amministrazione**";
- CONSIDERATO** che, in attuazione delle disposizioni contenute nella Legge 6 novembre 2012, numero 190, è stato, tra gli altri, emanato anche il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, numero 33, che disciplina gli "**obblighi di informazione, trasparenza e pubblicità da parte delle pubbliche amministrazioni**" e l'esercizio del "**diritto di accesso civico**";
- VISTO** il Decreto Legge 21 giugno 2013, numero 69, che contiene "**Disposizioni urgenti per il rilancio della economia**", convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, numero 98, ed, in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera d), numero 3), il quale prevede che, fermi restando "...**gli obblighi di certificazione previsti dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, numero 81, per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, sono abrogate le disposizioni concernenti l'obbligo dei certificati che attestano la idoneità psico-fisica al lavoro...**", tra i quali anche il "...**certificato di idoneità fisica per l'assunzione nel pubblico impiego, previsto dall'articolo 2, comma 1, numero 3), del Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, numero 487...**";
- VISTO** il Decreto Legge 24 giugno 2014, numero 90, che contiene "**Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per la efficienza degli uffici giudiziari**", convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, numero 114, e, in particolare, l'articolo 6, comma 1;
- VISTA** la Legge 7 agosto 2015, numero 124, con la quale sono state conferite alcune "**Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche**", e, in particolare:
- l'articolo 1, che disciplina la "**Carta della cittadinanza digitale**";



- l'articolo 7, che contiene alcune disposizioni in materia di "**Revisione semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza**";
- l'articolo 13, che contiene alcune disposizioni in materia di "**Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca**";
- l'articolo 17, che contiene alcune disposizioni in materia di "**Riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche**";

VISTO

il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, numero 97, che ha modificato e integrato, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 7 della Legge 7 agosto 2015, numero 124, le disposizioni contenute nella Legge 6 novembre 2012, numero 190, e nel Decreto Legislativo 14 marzo 2013, numero 33, ai fini della "**Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza**";

VISTO

il Decreto Legislativo 26 agosto 2016, numero 179, che contiene "**Modifiche ed integrazioni al Codice della Amministrazione Digitale di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, numero 82, ai sensi dell'articolo 1 della Legge 7 agosto 2015, numero 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche**";

VISTO

il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, numero 218, che disciplina la "**Semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca ai sensi dell'articolo 13 della Legge 7 agosto 2015, numero 124**", e, in particolare, gli articoli 2, 3, 4, 6, 7, 9 e 11;

CONSIDERATO

che:

- l'articolo 7 del Decreto Legislativo 25 novembre 2016, numero 218, prevede che:
 - gli "**Enti di Ricerca**", nell'ambito "...della loro autonomia, in conformità con le linee guida definite nel Programma Nazionale della Ricerca di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 5 giugno 1998, n. 204, tenuto conto delle linee di indirizzo del Ministro della Istruzione, della Università e della Ricerca e dei compiti e delle responsabilità previsti dalla normativa vigente, ai fini della pianificazione operativa, adottano un "**Piano Triennale di Attività**", aggiornato annualmente, con il quale determinano anche la "**consistenza**" e le "**variazioni dell'organico**" e del "**piano di fabbisogno del personale**"...";
 - il "**Piano Triennale di Attività**" è trasmesso al Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca per l'approvazione;
 - il Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca approva il "**Piano Triennale di Attività**" entro sessanta giorni dalla sua ricezione;
 - decorso il predetto termine di scadenza "...senza che siano state formulate osservazioni, il "**Piano Triennale di Attività**" si intende approvato...";
 - nell'ambito della "...autonomia loro riconosciuta, e coerentemente con i rispettivi "**Piani Triennale di Attività**", gli Enti determinano la "**consistenza**" e le "**variazioni dell'organico**" e del "**piano di fabbisogno del personale**", nel rispetto dei limiti derivanti dalla legislazione vigente in materia di spesa per il personale...";
- l'articolo 9 del predetto Decreto Legislativo dispone, a sua volta, che
 - gli "Enti di Ricerca", nell'ambito "...della rispettiva autonomia, tenuto conto dell'effettivo fabbisogno di personale, al fine di garantire il migliore funzionamento delle attività e dei servizi, e compatibilmente con l'esigenza di assicurare la sostenibilità della spesa di personale e gli equilibri di bilancio, nel



- rispetto dei limiti massimi di tale tipologia di spesa, definiscono la programmazione per il reclutamento del personale (cosiddetto "Piano di Reclutamento e di Assunzioni") nei "Piani Triennali di Attività" di cui all'articolo 7 del medesimo Decreto...";
- l'indicatore "...del limite massimo delle spese di personale è calcolato rapportando le spese complessive per il personale di competenza dell'anno di riferimento alla media delle entrate complessive dell'Ente come risultante dai bilanci consuntivi dell'ultimo triennio...";
 - negli "...Enti tale rapporto non può superare l'80 per cento...";
 - la "...Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, il Ministero della Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, e il Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca operano, entro il mese di maggio di ciascun anno, il monitoraggio dell'andamento delle assunzioni e dei livelli occupazionali che si determinano per effetto delle disposizioni contenute nel presente articolo e nel successivo articolo 12...";
 - nel "...caso in cui dal monitoraggio si rilevino incrementi di spesa che possono compromettere gli obiettivi e gli equilibri di bilancio dei singoli Enti con riferimento alle risorse previste a legislazione vigente, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, invita l'Ente, con specifici rilievi, a fornire una circostanziata relazione in merito agli incrementi di spesa entro trenta giorni dalla richiesta...";
 - decorso "...il termine di novanta giorni dalla acquisizione della relazione, qualora l'Ente non abbia fornito idonei elementi a dimostrazione che gli incrementi di spesa rilevati non compromettono gli obiettivi e gli equilibri di bilancio, il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro della Economia e delle Finanze e con il Ministro della Istruzione, della Università e della Ricerca, adotta misure correttive volte a preservare o a ripristinare gli equilibri di bilancio anche mediante la ridefinizione del predetto limite...";
 - il "...calcolo delle spese complessive del personale è dato dalla somma algebrica delle spese di competenza dell'anno di riferimento, comprensive degli oneri a carico dell'amministrazione, al netto di quelle sostenute per il personale con contratto di lavoro a tempo determinato la cui copertura sia stata assicurata da finanziamenti esterni di soggetti pubblici o privati...";
 - le "...entrate derivanti da finanziamenti esterni di soggetti pubblici e privati destinate al finanziamento delle spese per il personale a tempo determinato devono essere supportate da norme, accordi o convenzioni approvati dagli Organi di Vertice, che dimostrino la capacità di sostenere gli oneri finanziari assunti...";
 - con riferimento al limite innanzi specificato, si "...applicano i seguenti criteri:
 - a) gli Enti che, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento riportano un rapporto delle spese di personale pari o superiore all'80 per cento, non possono procedere alla assunzione di personale;
 - b) gli Enti che, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, riportano un rapporto delle spese di personale inferiore all'80 per cento possono procedere alla assunzione di personale con oneri a carico del proprio bilancio per una spesa media annua pari a non più del margine a disposizione rispetto al limite dell'80 per cento;
 - c) ai fini di cui alle precedenti lettere a) e b) e del monitoraggio previsto dal presente articolo, per ciascuna qualifica di personale assunto dagli Enti, è



definito dal Ministro della Istruzione, della Università e della Ricerca un costo medio annuo, prendendo come riferimento il costo medio della qualifica del dirigente di ricerca...";

- l'articolo 6, comma 2, del medesimo Decreto Legislativo stabilisce, infine, che "...il Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca tiene conto del "Piano Triennale di Attività" di cui all'articolo 7 ai fini della individuazione e dello sviluppo degli obiettivi generali di sistema e del riparto del fondo ordinario per il finanziamento degli Enti vigilati...";

- VISTO** il Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 74, con il quale sono state apportate alcune **"Modifiche al Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, numero 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della Legge 7 agosto 2015, numero 124"**;
- VISTO** il Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 75, che contiene alcune **"Modifiche ed integrazioni del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e), e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), i), m), n), o), q), r), s) e z), della Legge 7 agosto 2015, numero 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"**;
- VISTO** il Regolamento del Parlamento e del Consiglio Europeo del 27 aprile 2016, numero (UE) 2016/679, relativo alla **"protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati"** e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)", in vigore dal 24 maggio 2016 e applicabile a decorrere dal 25 maggio 2018;
- VISTO** il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, numero 101, che contiene alcune **"Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento del Parlamento e del Consiglio Europeo del 27 aprile 2016, numero (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)"**;
- VISTO** il **"Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione per il Quadriennio Normativo 1994-1997 ed il Biennio Economico 1994-1995"**, sottoscritto il 7 ottobre 1996, e, in particolare, l'articolo 15, comma 4, lettera a);
- VISTO** il **"Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione per il Quadriennio Normativo 2006-2009 ed il Biennio Economico 2006-2007"**, sottoscritto il 3 maggio 2009, e, in particolare, l'articolo 24;
- VISTO** il **"Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale del Comparto Istruzione e Ricerca per il Triennio Normativo 2016-2018"**, sottoscritto il 19 aprile 2018, e, in particolare, gli articoli 83 e 84;
- VISTO** il Decreto Legge del 29 ottobre 2019, numero 126, con il quale sono state adottate alcune **"Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento"**



del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti", convertito, con modificazioni, dalla Legge del 20 dicembre 2019, numero 159;

CONSIDERATO in particolare, che l'articolo 6 del predetto Decreto Legge, che contiene alcune "**Disposizioni urgenti sul personale degli enti pubblici di ricerca**", ha:

- modificato i primi quattro commi dell'articolo 12 del Decreto Legislativo del 25 novembre 2016, numero 218, che disciplina la "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124", e lo ha integrato con l'inserimento di altri tre commi, il 4-bis, il 4-ter e il 4-quater;
- introdotto il nuovo articolo 12-bis, che contiene alcune disposizioni in materia di "Trasformazione di contratti o assegni di ricerca in rapporto di lavoro a tempo indeterminato";

CONSIDERATO altresì, che il comma 4-ter dell'articolo 12 del Decreto Legislativo del 25 novembre 2016, numero 218, è stato, a sua volta, modificato dall'articolo 3-ter, comma 1, del Decreto Legge 9 gennaio 2020, numero 1, che contiene "Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e valorizzazione del personale della ricerca", convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 marzo 2020, numero 12;

CONSIDERATO pertanto, che, a decorrere dal 10 marzo 2020, i commi 4-bis, 4-ter e 4-quater dell'articolo 12 del Decreto Legislativo del 25 novembre 2016, numero 218, come introdotti dall'articolo 6 del Decreto Legge 29 ottobre 2019, numero 126, e parzialmente modificati dall'articolo 3-ter, comma 1, del Decreto Legge 9 gennaio 2020, numero 1, hanno riformato, con specifico riguardo agli Enti di Ricerca, la disciplina finalizzata al "**superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni**", contenuta nell'articolo 20 del Decreto Legislativo del 25 maggio 2017, numero 75;

VISTA l'attuale formulazione del comma 1 dell'articolo 20 del Decreto Legislativo del 2017, numero 75, il quale prevede che le "*...amministrazioni pubbliche, al fine di superare il precariato, di ridurre il ricorso ai contratti a termine e di valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, fino al 31 dicembre 2021, in coerenza con il loro Piano Triennale dei Fabbisogni e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possieda "tutti" i seguenti requisiti:*

- a) *risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della Legge 7 agosto 2015, numero 124 (ovvero dal 28 agosto 2015), con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati;*
- b) *sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;*
- c) *abbia maturato, al 31 dicembre 2020, alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni...";*

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 4-bis dell'articolo 12 del Decreto Legislativo 25 novembre 2016, numero 218, il requisito di cui alla precedente lettera b), è soddisfatto, limitatamente agli Enti Pubblici di Ricerca, anche "*...dalla idoneità, in relazione al*



*medesimo profilo o livello professionale, in graduatorie vigenti alla data del 31 dicembre 2017 relative a procedure concorsuali ordinarie o bandite ai sensi del Decreto Legge del 31 agosto 2013, numero 101, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 30 ottobre 2013, numero 125, ovvero dalla vincita di un bando competitivo per il quale è prevista l'assunzione per "**chiamata diretta**" da parte dell'ente ospitante, nonché dall'essere risultati vincitori di selezioni pubbliche per contratto a tempo determinato o per assegno di ricerca per lo svolgimento di attività di ricerca connesse a progetti a finanziamento nazionale o internazionale...", fermo restando che, per "...la stabilizzazione di personale assunto con procedure diverse da quelle indicate al comma 1, lettera b), dell'articolo 20 del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 75 (come, ad esempio, nel caso di un'assunzione per "**chiamata diretta**"), si deve provvedere all'espletamento preventivo di procedure finalizzate ad accertare l'idoneità del predetto personale...";*

CONSIDERATO

inoltre, che, ai sensi del comma 4-ter del predetto articolo 12, il requisito di cui alla lettera c), limitatamente agli Enti Pubblici di Ricerca, deve "...essere interpretato nel senso che, per il conteggio dei periodi prestati alle dipendenze dell'ente che procede all'assunzione, si tiene conto anche dei periodi relativi alle collaborazioni coordinate e continuative e agli assegni di ricerca posti in essere dall'ente che procede all'assunzione, da altri enti pubblici di ricerca o dalle università, nonché alle collaborazioni coordinate e continuative prestate presso fondazioni operanti con il sostegno finanziario del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca...", fermo restando che, per "...le procedure di stabilizzazione si continua a tenere conto esclusivamente, per i predetti requisiti, del fatto che gli stessi devono essere stati maturati al 31 dicembre 2017, anche in deroga a norme di proroga del predetto termine...";

VISTA

altresì, l'attuale formulazione del comma 2 dell'articolo 20 del Decreto Legislativo del 25 maggio 2017, numero 75, il quale prevede, a sua volta, che, nel "...triennio 2018-2020, le Amministrazioni possono bandire, in coerenza con il Piano Triennale dei Fabbisogni, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al 50% dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possieda "tutti" i seguenti requisiti:

- a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della Legge 7 agosto 2015, numero 124 (ovvero dal 28 agosto 2015), di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;*
- b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso...";*

CONSIDERATO

che, ai sensi del comma 4-quater dell'articolo 12 del Decreto Legislativo 25 novembre 2016, numero 218, il termine di scadenza fissato per la conclusione delle "...procedure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 75.", è stato prorogato, limitatamente alle procedure "...poste in essere dagli Enti Pubblici di Ricerca...", dal "...31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021...";

VISTO

*l'articolo 12-bis del Decreto Legislativo del 25 novembre 2016, numero 218, in vigore dal 29 dicembre 2019, che contiene disposizioni in materia di "**Trasformazione di***



contratti o assegni di ricerca in rapporto di lavoro a tempo indeterminato" e che recita testualmente:

"Qualora la stipulazione di contratti a tempo determinato o il conferimento di assegni di ricerca abbiano avuto ad oggetto lo svolgimento di attività di ricerca e tecnologiche, l'ente può, previa procedura selettiva, per titoli e colloquio, dopo il completamento di tre anni anche non continuativi negli ultimi cinque anni, trasformare il contratto o l'assegno in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in relazione alle medesime attività svolte e nei limiti stabiliti del fabbisogno di personale, nel rispetto dei principi enunciati dalla "Carta Europea dei Ricercatori", in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale e nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza. Al fine di garantire l'adeguato accesso dall'esterno ai ruoli degli enti, alle procedure di cui al comma 1 è destinato il 50 per cento delle risorse disponibili per le assunzioni nel medesimo livello, indicate nel piano triennale di attività. Al fine di completare le procedure per il superamento del precariato poste in atto dagli enti, in via transitoria gli enti medesimi possono attingere alle graduatorie, ove esistenti, del personale risultato idoneo nelle procedure concorsuali di cui all'articolo 20, comma 2, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 75, per procedere all'assunzione ai sensi del comma 1 del presente articolo";

- VISTO** lo "**Statuto**" dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", che è stato definitivamente approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera del 25 maggio 2018, numero 42, e pubblicato sul "**Sito Web Istituzionale**" in data 7 settembre 2018;
- CONSIDERATO** pertanto, che il nuovo Statuto dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" è entrato in vigore il **24 settembre 2018**;
- VISTO** il "**Disciplinare di Organizzazione e Funzionamento dello Istituto Nazionale di Astrofisica**", approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera del 21 giugno 2012, numero 44, e modificato dal medesimo Organo con Delibere del 19 dicembre 2013, numero 84, del 19 febbraio 2014, numero 7, del 16 dicembre 2015, numero 28, e del 19 ottobre 2016, numero 107, e, in particolare, l'articolo 17;
- VISTO** il "**Regolamento del Personale dello Istituto Nazionale di Astrofisica**", approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera dell'11 maggio 2015, numero 23, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 30 ottobre 2015, numero 253, e, in particolare, il "**Capo II**", che disciplina il "**Reclutamento di personale a tempo determinato**";
- VISTO** il "**Regolamento sulla amministrazione, sulla contabilità e sulla attività contrattuale dello Istituto Nazionale di Astrofisica**", predisposto ai sensi dell'articolo 18, commi 1 e 3, del Decreto Legislativo 4 giugno 2003, numero 138, approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera del 2 dicembre 2004, numero 3, e pubblicato nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 23 dicembre 2004, numero 300;
- VISTA** la Delibera del 2 luglio 2009, numero 46, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha modificato l'articolo 14 del predetto "**Regolamento**";
- CONSIDERATO** che nella seduta del 3 febbraio 2020, il Consiglio di Amministrazione si è insediato nella sua composizione integrale;



CONSIDERATO

che le importanti novità normative recentemente introdotte dal legislatore hanno indotto il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 5 maggio 2020, a sospendere, temporaneamente, le procedure di reclutamento di personale con contratto di lavoro a tempo determinato o mediante il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività ricerca, nelle more che venga predisposta ed approvata una disciplina finalizzata a contenere i costi indiretti che derivano dal predetto reclutamento e delinea il contenuto di apposite clausole da inserire nei bandi di selezione e nei contratti di lavoro al fine di stabilire, in modo chiaro e preciso, che:

- il fabbisogno di personale viene definito, esclusivamente, nell'ambito di una programmazione, corretta e razionale, che tenga conto non solo delle esigenze effettive di risorse umane ma anche delle risorse finanziarie disponibili, da utilizzare per le predette finalità;
- i rapporti di lavoro a termine, che comprendono sia gli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca che i rapporti di lavoro a tempo determinato, non costituiscono *"...alcun presupposto vincolante per l'immissione nei ruoli a tempo indeterminato dell'Ente..."*, in quanto debbono essere considerati unicamente come strumenti *"...per arruolare professionalità specifiche nell'ambito di progetti o attività a termine..."* e per offrire una *"...opportunità di crescita professionale..."*, ovvero una *"...opportunità per cimentarsi nel circuito nazionale e internazionale della ricerca, in un'ottica di rotazione e di mobilità..."*;

CONSIDERATO

altresì, che il Presidente, di intesa con il Direttore Generale e il Direttore Scientifico ha predisposto, nel rispetto dei predetti principi, una **"Bozza"** della **"Disciplina per la razionalizzazione delle procedure di reclutamento di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato e per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca"**;

VISTA

la Delibera del 15 maggio 2020, numero 40, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha stabilito che:

- limitatamente alla copertura delle posizioni per le quali è stata richiesta l'autorizzazione in deroga nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 5 maggio 2020 e alle posizioni che sia necessario coprire durante il regime transitorio, le relative procedure potranno essere attivate inoltrando una semplice informativa e a condizione che nei Bandi di Selezione e nei Contratti vengano inserite apposite clausole secondo lo schema che dovrà essere predisposto, congiuntamente, dalla Direzione Generale e dalla Direzione Scientifica, nel rispetto del seguente principio:
"Le posizioni a termine sono concepite per offrire opportunità a giovani post-doc, assegnisti o titolari di rapporto di lavoro a tempo determinato, che vogliano cimentarsi nel circuito nazionale e internazionale della ricerca, in un'ottica di rotazione e di mobilità, o per arruolare professionalità specifiche nell'ambito di progetti o attività a termine e, pertanto, sono tutte al di fuori della programmazione di posizioni a tempo indeterminato e non costituiscono alcun presupposto vincolante per l'immissione nei ruoli a tempo indeterminato";
- limitatamente alle procedure di selezione per la copertura di posizioni a tempo determinato o per il conferimento di assegni di ricerca, che sono in itinere e per le quali, alla data del 15 maggio 2020, non è stato ancora firmato il contratto, in quest'ultimo dovrà essere inserita una clausola secondo lo stesso schema innanzi specificato;

**VISTA**

la nota circolare del 16 maggio 2020, numero di protocollo 2491, indirizzata ai Direttori ed ai Responsabili Amministrativi delle "**Strutture di Ricerca**", con la quale la Direzione Generale e la Direzione Scientifica, al fine di dare piena e tempestiva attuazione alla Delibera del Consiglio di Amministrazione del 15 maggio 2020, numero 40, hanno definito, congiuntamente, le clausole da inserire:

- 1) nei "**Bandi di Selezione**" per il reclutamento di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato o per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;
- 2) nei "**Contratti**" da stipulare con i vincitori delle procedure di selezione espletate per le finalità di cui al precedente punto 1);

VISTI

in particolare:

- il testo della clausola da inserire nei "**Bandi di Selezione**" di cui al precedente punto 1), il cui testo si riporta di seguito integralmente:

"La presente procedura di selezione è contestualmente finalizzata:

- *a offrire una opportunità di crescita professionale a giovani in possesso del titolo di dottore di ricerca, ad assegnisti di ricerca o a titolari di rapporto di lavoro a tempo determinato, che intendano cimentarsi nel circuito nazionale e internazionale della ricerca, in un'ottica di rotazione e di mobilità, ovvero ad arruolare specifiche professionalità nell'ambito di progetti e/o attività a termine;*
 - *a coprire, quindi, posizioni che si collocano al di fuori della programmazione del fabbisogno di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e che, conseguentemente, non costituiscono alcun presupposto vincolante per l'immissione nei servizi di ruolo a tempo indeterminato dell'Ente";*
- il testo della clausola da inserire nei "**Contratti**" di cui al precedente punto 2), il cui testo si riporta di seguito integralmente: *"Il presente contratto è contestualmente finalizzato:*
- *a offrire al suo titolare una opportunità di crescita professionale e, in particolare, una opportunità di cimentarsi nel circuito nazionale e internazionale della ricerca, in un'ottica di rotazione e di mobilità, ovvero ad arruolare una specifica professionalità nell'ambito di progetti e/o attività a termine;*
 - *a coprire, quindi, una posizione che si colloca al di fuori della programmazione del fabbisogno di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e che, conseguentemente, non costituisce alcun presupposto vincolante per l'immissione nei servizi di ruolo a tempo indeterminato dell'Ente";*

ATTESO

che, secondo quanto previsto dalla nota circolare innanzi richiamata, le predette *"...clausole possono essere utilizzate per tutte le fattispecie espressamente individuate dal Consiglio di Amministrazione con la Delibera assunta nella seduta del 15 maggio 2020 e il loro inserimento nei Bandi di Selezione e nei Contratti consente di emanare i primi e di stipulare i secondi senza dover richiedere più alcuna autorizzazione in deroga al predetto Organo di Governo...";*

CONSIDERATO

che, nella riunione del 1° giugno 2020, il Presidente, il Direttore Generale e il Direttore Scientifico hanno fornito tutti i chiarimenti richiesti dal Collegio dei Direttori delle "**Strutture di Ricerca**";



- VISTA** la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 5 giugno 2020, numero 54, con la quale è stata approvata, in via definitiva, la "**Disciplina per la razionalizzazione delle procedure di reclutamento di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato e per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca**";
- VISTO** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020 e le ulteriori disposizioni attuative;
- VISTO** il decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.128 del 19- 05-2020 e in particolare il Capo XII -Accelerazioni concorsi -Sezione I/Sezione II e Sezione III e le seguenti rettifiche al medesimo decreto legge;
- VISTO** il decreto legge del 1 aprile 2021, n. 44, recante "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici" ed, in particolare, l'articolo 10 comma 3 il cui testo si riporta di seguito integralmente:
*"3. Fino al permanere dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, per le procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto le amministrazioni di cui al comma 1 prevedono, qualora non sia stata svolta alcuna attività, l'utilizzo degli strumenti informatici e digitali di cui al comma 1, lettera b), nonché le eventuali misure di cui al comma 2, nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente. Le medesime amministrazioni, qualora non sia stata svolta alcuna attività, possono prevedere la fase di valutazione dei titoli di cui al comma 1, lettera c), dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle medesime forme di pubblicità adottate per il bando e riaprendo i termini di partecipazione, nonché, per le procedure relative al reclutamento di personale non dirigenziale, l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale. **Per le procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al permanere dello stato di emergenza, le amministrazioni di cui al comma 1 possono altresì prevedere l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale, in deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera a).**"*
- VISTA** la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, numero 46 del 23 giugno 2017, con la quale è stata autorizzata la modifica dell'articolazione territoriale denominata "Osservatorio Astronomico di Teramo" nella quale confluisce la "Stazione Osservativa di Campo Imperatore", con decorrenza 1° luglio 2017, costituendo lo "**Osservatorio Astronomico d'Abruzzo**";



- VISTO** il Decreto n. 56/18 del 22 ottobre 2018 con il quale il Presidente dell'Istituto Nazionale di Astrofisica ha nominato il Dott. Enzo Brocato Direttore dell'Osservatorio Astronomico d'Abruzzo;
- VISTA** la Determina n. n. 286/2018 del 26 ottobre 2018 con la quale il Direttore Generale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica ha conferito al Dott. Enzo Brocato l'incarico di Direttore dell'Osservatorio Astronomico d'Abruzzo;
- VISTA** la nota del 26 novembre 2019, numero di protocollo 594/Tit.V/Cl.1, con la quale il Dott. Enzo Brocato, nella sua qualità di Direttore dello "**Osservatorio Astronomico d'Abruzzo**", ha rappresentato al Dottore **Gaetano TELESIO**, nella sua qualità di Direttore Generale dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" e al Dottore **Filippo Maria Zerbi**, nella sua qualità di Direttore Scientifico dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", la criticità della attività amministrativa presso la predetta Struttura di Ricerca, richiedendo "... l'assunzione a tempo determinato di due figure di Funzionario Amministrativo" allo scopo di sopperire alla "...situazione di criticità delle attività amministrative dell' INAF-Osservatorio Astronomico d'Abruzzo che nel breve medio periodo rischiano di paralizzare il normale svolgimento della gestione e della ricerca";
- VISTA** nota del 31 luglio 2020 del Direttore Generale dove, per le vie brevi (email), indicava agli uffici di Bilancio competenti "... di procedere allo storno in favore dell'Osservatorio Astronomico d'Abruzzo della somma necessaria bandire un concorso per il reclutamento a tempo determinato di un Funzionario di Amministrazione, Quinto Livello Professionale, per la durata di un anno, rinnovabile, con oneri carico del Fondo di Funzionamento Ordinario.", da assegnare al "Settore Bilancio" dell' Ufficio Amministrativo della predetta Struttura di Ricerca, al fine di supportarne le relative attività e la conseguente assegnazione della suddetta somma al "**Centro di Responsabilità Amministrativa 1.08**" dello "**Osservatorio Astronomico d'Abruzzo**, Codice "**Funzione Obiettivo**" **1.08.01.03** – Gestione Risorse umane – Personale TD su Fondi Ordinari predisposta dal Settore I – Bilancio dell'Ufficio II;
- CONSIDERATO** che il costo presunto annuo di una unità di personale da inquadrare nel Profilo di "**Funzionario di Amministrazione**", Quinto Livello Professionale, comprensivo degli oneri a carico dell'Ente, è pari ad **€ 50.341.04**;
- CONSIDERATO** che:
- il "...limite finanziario previsto dall'articolo 1, comma 187, della Legge 23 dicembre 2005, numero 266, come modificato dall'articolo 1, comma 538, della Legge 27 dicembre 2006, numero 296, e dall'articolo 3, comma 80, della Legge 24 dicembre 2007, numero 244, per le assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato e con oneri a carico del "**Fondo di Funzionamento Ordinario**" è pari, per lo "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", ad euro **294.356,00...**";
 - allo stato attuale "...la spesa derivante da rapporti di lavoro a tempo determinato con oneri a carico del "**Fondo di Funzionamento Ordinario**", comprensiva degli oneri a carico dell'Ente, è pari ad euro **141.229,45, ...**,"
 - è, quindi, possibile impegnare per il reclutamento di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato e con oneri a carico del "**Fondo di Funzionamento Ordinario**" una spesa annua presunta pari ad euro **50.341.04**;
- VISTA** la nota del 28 aprile 2021, numero di protocollo 177, con la quale il Direttore dello "**Osservatorio Astronomico d'Abruzzo**" ha comunicato alla Direzione Generale



l'intenzione di attivare una procedura concorsuale per il reclutamento di una unità di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato con il Profilo ed il Livello Professionale innanzi specificati ed ha trasmesso lo schema del relativo Bando, che contiene i requisiti di ammissione alla procedura di selezione, stabilisce la prova di esame e ne disciplina lo svolgimento, individua i titoli valutabili e definisce le relative modalità di valutazione;

- VISTA** la Delibera del 3 febbraio 2020, numero 4, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Bilancio Annuale di Previsione dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" per l'Esercizio Finanziario 2020;
- VISTA** la Delibera del 30 dicembre 2020, numero 103, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Bilancio Annuale di Previsione dello "Istituto Nazionale di Astrofisica" per l'Esercizio Finanziario 2021;
- ACCERTATA** la disponibilità finanziaria sui pertinenti capitoli di spesa del predetto Bilancio e, in particolare, sul "**Centro di Responsabilità Amministrativa 1.08**" dello "**Osservatorio Astronomico d'Abruzzo**, Codice "**Funzione Obiettivo**" **1.08.01.03** – *Gestione Risorse umane – Personale TD su Fondi Ordinari*;
- ATTESE** pertanto, la necessità e l'urgenza di attivare una procedura di selezione per il reclutamento di un "**Funzionario di Amministrazione**", Quinto Livello Professionale, con contratto di lavoro a tempo determinato e regime di impegno a tempo pieno, per la durata di un anno, con oneri a carico del "**Fondo di Funzionamento Ordinario**", per le esigenze del Settore "**Bilancio**" dello Ufficio Amministrativo dello "**Osservatorio Astronomico d'Abruzzo**", nel rispetto di quanto contenuto nella Delibera del Consiglio di Amministrazione del 5 giugno 2020, numero 54, come innanzi specificata;

DECRETA

È emanato un bando di concorso per l'assunzione di n. 1 unità di personale con contratto a tempo determinato e pieno, della durata di 12 mesi con trattamento giuridico-economico corrispondente al profilo di Funzionario di Amministrazione – V Livello, per le esigenze dell'Ufficio Amministrativo Settore Bilancio.

Articolo 1 Posti da coprire

1. L'INAF – Osservatorio Astronomico d'Abruzzo indice un concorso pubblico, per titoli ed esame, per l'assunzione a tempo pieno e determinato, ai sensi degli artt. 83 e 84 del CCNL relativo al personale del comparto Istruzioni e Ricerca sottoscritto il 19 aprile 2018, di n. 1 unità di personale con trattamento giuridico-economico corrispondente al profilo di Funzionario di Amministrazione – V Livello, per le esigenze dell'Ufficio Amministrativo settore Bilancio.
2. La sede di servizio è lo "**Osservatorio Astronomico d'Abruzzo**, sito in Teramo in Via Mentore Maggini, snc.
3. I relativi oneri graveranno sui pertinenti capitoli di spesa del "**Centro di Responsabilità Amministrativa 1.08**" dello "**Osservatorio Astronomico d'Abruzzo**", Codice "**Funzione Obiettivo**" **1.08.01.03** *Gestione Risorse umane - Personale TD su Fondi ordinari*.



4. Il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, stipulato con il vincitore della procedura concorsuale disciplinata dal presente "**Bando**", avrà la durata di un anno eventualmente estendibile ove sia disponibile la necessaria copertura finanziaria.
5. Nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia, delle linee generali di indirizzo definite dal Consiglio di Amministrazione, come richiamate nelle premesse del presente "**Bando**", e, comunque, dei limiti di spesa all'uopo fissati dal legislatore, il termine di durata del contratto di cui al comma 4 del presente articolo potrà essere eventualmente prorogato nel caso in cui, alla sua scadenza, permangano le esigenze per le quali è stata attivata la relativa procedura di selezione e venga accertata la necessaria copertura finanziaria.
6. Si specifica che la presente procedura di selezione è contestualmente finalizzata:
 - a offrire una opportunità di crescita professionale a giovani in possesso dei requisiti richiesti dalla selezione in oggetto, che intendano cimentarsi nel circuito nazionale ed internazionale della ricerca, in un'ottica di rotazione e di mobilità, ovvero ad arruolare specifiche professionalità nell'ambito di progetti e/o attività a termine;
 - a coprire, quindi, posizioni che si collocano al di fuori della programmazione del fabbisogno del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e che, conseguentemente, non costituiscono alcun presupposto vincolante per l'immissione nei servizi di ruolo a tempo indeterminato dell'Ente.

Articolo 2 Requisiti di ammissione

1. Per l'ammissione alla procedura di selezione disciplinata dal presente "**Bando**" è richiesto il possesso del seguente titolo di studio: Diploma di Laurea in Scienze della Amministrazione o Economia e Commercio, conseguito secondo l'ordinamento didattico anteriore alla riforma introdotta dal Decreto Ministeriale del 3 novembre 1999, numero 509, ovvero le Lauree conseguite nell'ambito delle classi delle lauree specialistiche (LS), secondo l'ordinamento didattico previsto e disciplinato dal predetto Decreto Ministeriale, o nell'ambito delle classi delle lauree magistrali (LM), secondo l'ordinamento didattico previsto e disciplinato dal Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, numero 270, alle quali i Diplomi di Laurea innanzi specificati sono stati equiparati dal Decreto Interministeriale del 9 luglio 2009, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
2. I candidati che intendono partecipare al concorso pubblico disciplinato dal presente "Bando", oltre al requisito di cui al comma 1 del presente articolo, devono possedere i requisiti di seguito specificati:
 - a) cittadinanza italiana, fatta eccezione:
 - per i soggetti che hanno la cittadinanza di uno Stato Membro della Unione Europea;
 - per i soggetti che, sebbene, non abbiano la cittadinanza di uno Stato Membro della Unione Europea, siano, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ai sensi dell'articolo 38 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modifiche ed integrazioni;
 - b) iscrizione nelle liste elettorali del comune di residenza (requisito richiesto esclusivamente ai cittadini italiani);
 - c) età non inferiore ai diciotto anni;
 - d) godimento dei diritti civili e politici;
 - e) idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego, fermo restando che:
 - la capacità lavorativa dei soggetti portatori di handicap è accertata dalla Commissione prevista dall'articolo 4 della Legge 5 febbraio 1992, numero 104, e successive modifiche ed integrazioni;
 - l'Amministrazione ha, comunque, la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore della procedura concorsuale;
 - f) assolvimento degli obblighi di leva militare, limitatamente ai cittadini soggetti a tali obblighi;
 - g) non aver riportato condanne penali;



- h) non avere procedimenti penali in corso;
 - i) non essere stato licenziato da un altro impiego alle dipendenze di una pubblica amministrazione per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
 - j) non essere stato dispensato e/o destituito da un altro impiego alle dipendenze di una pubblica amministrazione per persistente, insufficiente rendimento;
 - k) non essere stato dichiarato decaduto da un altro impiego alle dipendenze di una pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, lettera d), del Decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, numero 3, per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile ovvero con mezzi fraudolenti;
 - l) non essere stato interdetto dai pubblici uffici con sentenza passata in autorità di cosa giudicata;
 - m) non essere stato collocato in quiescenza a seguito della cessazione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione;
 - n) conoscenza della lingua inglese.
3. I candidati che abbiano conseguito all'estero il titolo di studio indicato nel comma 1 del presente articolo, sono tenuti, qualora lo stesso sia riconosciuto equipollente/equivalente dalle vigenti disposizioni normative, a comprovare la equipollenza/equipollenza con le modalità stabilite nell'articolo 11, comma 5, del presente "**Bando**".
4. Ai sensi dell'articolo 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, numero 174, i cittadini degli Stati Membri della Unione Europea debbono:
- a) possedere tutti i requisiti richiesti dal presente "**Bando**", fatta eccezione per la cittadinanza Italiana;
 - b) godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza e/o di provenienza;
 - c) avere una adeguata conoscenza della lingua italiana.
5. I requisiti di cui al precedente comma debbono essere posseduti anche dai soggetti che, sebbene non abbiano la cittadinanza di uno Stato Membro della Unione Europea, siano, comunque, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ai sensi dell'articolo 38 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modifiche ed integrazioni.
6. Tutti i requisiti richiesti dal presente "**Bando**" devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile fissato per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura concorsuale.
7. I candidati verranno ammessi alla procedura concorsuale con la riserva di accertamento del possesso dei requisiti richiesti dal presente "**Bando**" e dichiarati nelle rispettive domande.
8. Il mancato possesso di anche uno solo dei requisiti richiesti dal presente "**Bando**" comporterà l'esclusione dalla procedura di concorsuale.
9. Le esclusioni dalla procedura di selezione, qualunque ne sia la causa, potranno essere disposte, in ogni momento, con provvedimento motivato del Direttore dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica - Osservatorio Astronomico d'Abruzzo**", su proposta del Segretario della Commissione Esaminatrice, nella sua qualità di "**Responsabile del Procedimento**".

Articolo 3

Termine di presentazione delle domande di ammissione alla procedura concorsuale

- 1. La domanda di ammissione alla procedura concorsuale, redatta in carta semplice ed esclusivamente secondo lo schema di cui allo "**Allegato A**" del presente "**Bando**", nonché corredata di tutta la documentazione necessaria, **dovrà pervenire, a pena di esclusione**, entro e non oltre il **trentesimo** giorno successivo a quello di pubblicazione del relativo "**Avviso**" nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Quarta Serie Speciale, "**Concorsi ed Esami**", fermo restando che, qualora la scadenza del predetto termine coincida con un giorno festivo, la stessa verrà differita al giorno immediatamente successivo non festivo.
- 2. Il presente "**Bando**", con i relativi allegati, sarà pubblicato sul "**Sito Web**" dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", al seguente indirizzo "**www.inaf.it**", Sezione "**Lavora con noi**", Sottosezione



- "Amministrativi a tempo determinato", e sul sito web dello "Osservatorio Astronomico d'Abruzzo", al seguente indirizzo "<http://www.aa-abruzzo.inaf.it/opportunita-lavoro/>";
3. La domanda di ammissione alla procedura concorsuale, oggetto del presente "Bando", dovrà essere trasmessa, **a pena di esclusione**, con una delle seguenti modalità:
 - a) a mezzo di posta elettronica certificata, in formato "**PDF**" non modificabile, al seguente indirizzo: inafoateramo@pcert.postecert.it, indicando il "**Codice di Concorso**", come di seguito riportato: "**Concorso FUNZ/BIL/TD/OAAB**", nonché il nome e il cognome del candidato e il suo indirizzo;
 - b) a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: "**Istituto Nazionale di Astrofisica, Osservatorio Astronomico d'Abruzzo, Ufficio del Personale**", Via Mentore Maggini, snc, Codice di Avviamento Postale: 64100 - Teramo, indicando sul frontespizio del plico che contiene la domanda il cognome e il nome del candidato, il suo indirizzo e il "**Codice di Concorso**", come di seguito riportato: "**Concorso FUNZ/BIL/TD/OAAB**";
 4. Non sono ammesse le domande di ammissione alla procedura concorsuale che provengano da una casella di posta elettronica non certificata o da una casella di posta elettronica certificata il cui intestatario sia diverso dal soggetto che ha presentato la domanda.
 5. Le domande di ammissione alla procedura concorsuale trasmesse in violazione delle disposizioni contenute nei commi 3 e 4 del presente articolo saranno, pertanto, considerate **irricevibili**.
 6. Nel caso di trasmissione a mezzo di posta elettronica certificata, la domanda di ammissione alla procedura concorsuale dovrà essere inviata, **a pena di esclusione**, **entro e non oltre le ore 23.59** (ora italiana) del giorno di scadenza fissato dal comma 1 del presente articolo, fermo restando che la data e l'ora di inoltro della domanda saranno certificate dal sistema informatico.
 7. La domanda di ammissione alla procedura concorsuale deve essere sottoscritta con la firma autografa del candidato.
 8. Qualora la domanda di ammissione al concorso venga inviata a mezzo di posta elettronica certificata, la stessa dovrà essere sottoscritta con firma digitale o, alternativamente, con firma autografa e trasmessa unitamente alla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità legale.
 9. La firma del candidato in calce alla domanda non è soggetta ad autenticazione, ai sensi dell'articolo 39 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445, e successive modifiche ed integrazioni.
 10. Il candidato verrà, in ogni caso, escluso dalla procedura concorsuale oggetto del presente "Bando", con provvedimento motivato del Direttore dello "Osservatorio Astronomico d'Abruzzo", qualora:
 - a) la domanda di ammissione risulti priva della sottoscrizione prevista dal comma 8 del presente articolo;
 - b) la domanda venga presentata oltre il termine perentorio di scadenza fissato ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Articolo 4

Modalità di redazione delle domande di ammissione alla procedura concorsuale

1. Nella domanda di ammissione alla procedura concorsuale il candidato deve dichiarare, ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445, e successive modifiche e integrazioni, sotto la propria responsabilità:
 - a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, la residenza e il codice fiscale;
 - b) il possesso della cittadinanza, secondo le indicazioni contenute nell'articolo 2, comma 2, lettera a), e comma 5) del presente "**Bando**";
 - c) il godimento dei diritti civili e politici, indicando il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle predette liste;
 - d) il possesso del titolo di studio previsto dall'articolo 2, comma 1 del presente "**Bando**", con l'indicazione dell'anno in cui è stato conseguito e dell'Istituto/Università che lo ha rilasciato;



- e) le eventuali condanne penali, anche se sia stato concesso l'indulto, il condono o il perdono giudiziale ovvero sia stata applicata la pena su richiesta delle parti, ai sensi degli articoli 444 e seguenti del Codice di Procedura Penale (**la dichiarazione deve essere resa anche se negativa**);
 - f) gli eventuali procedimenti penali pendenti (**la dichiarazione deve essere resa anche se negativa**);
 - g) di non essere stato licenziato da un altro impiego alle dipendenze di una pubblica amministrazione per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
 - h) di non essere stato dispensato e/o destituito da un altro impiego alle dipendenze di una pubblica amministrazione per persistente, insufficiente rendimento;
 - i) di non essere stato dichiarato decaduto da un altro impiego alle dipendenze di una pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, lettera d), del Decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, numero 3, per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile ovvero con mezzi fraudolenti;
 - j) di non essere stato interdetto dai pubblici uffici con sentenza passata in autorità di cosa giudicata;
 - k) di non essere stato collocato in quiescenza a seguito della cessazione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione;
 - l) di avere assolto gli obblighi di leva militare (**la dichiarazione deve essere resa soltanto dai candidati soggetti a tale obbligo**);
 - m) il possesso della idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego;
 - n) gli eventuali servizi prestati alle dipendenze di altre amministrazioni pubbliche e le cause di cessazione degli stessi (**la dichiarazione deve essere resa anche se negativa**);
 - o) di avere conoscenza della lingua inglese;
 - p) il possesso, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del presente "**Bando**", di eventuali titoli di preferenza, a parità di merito.
2. I titoli di preferenza di cui al comma 1, lettera p), del presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura concorsuale.
 3. Nel caso di superamento della prova di esame, i titoli di preferenza che non siano stati espressamente dichiarati e/o indicati nella domanda di ammissione alla procedura concorsuale non potranno essere prodotti, ovvero, nel caso in cui vengano prodotti, non verranno considerati validi ai fini indicati dall'articolo 9 del presente "**Bando**".
 4. I cittadini degli Stati Membri della Unione Europea debbono dichiarare anche il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, numero 174, come specificati nell'articolo 2, comma 2, del presente "**Bando**".
 5. I soggetti che, sebbene non abbiano la cittadinanza di uno Stato Membro della Unione Europea, siano, comunque, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ai sensi dell'articolo 38 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modifiche ed integrazioni, debbono dichiarare anche il possesso dei requisiti richiesti ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del presente "**Bando**".
 6. I candidati in possesso di cittadinanza non italiana sono tenuti, comunque, a redigere la domanda di ammissione alla procedura di selezione in lingua italiana e nel rispetto di modalità e termini stabiliti dal presente "**Bando**".
 7. Tutti i candidati sono, altresì, tenuti:
 - a) a indicare i recapiti presso i quali desiderano che vengano inviate eventuali comunicazioni relative alla procedura concorsuale, ivi compresi i recapiti telefonici e gli indirizzi di posta elettronica;
 - b) a segnalare, tempestivamente, le eventuali, successive variazioni dei predetti recapiti, con le stesse modalità con le quali è stata presentata la domanda di ammissione concorso.
 8. La domanda di ammissione alla procedura concorsuale deve essere corredata:



- a) da un Curriculum Vitae et Studiorum, sottoscritto dal candidato ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i.,
 - b) dall'elenco, firmato in calce dal candidato, dei titoli valutabili dalla Commissione Esaminatrice ai sensi dell'articolo 6 del presente "**Bando**";
 - c) dalla documentazione che comprova il possesso dei titoli indicati nell'elenco di cui alla precedente lettera b) secondo le modalità definite dall'articolo 6, del presente "**Bando**";
 - d) la fotocopia di un documento di riconoscimento o di identità in corso di validità legale;
9. I candidati che, ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, numero 104, e successive modifiche ed integrazioni, sono riconosciuti portatori di handicap e/o disabili, devono espressamente richiedere, nella domanda di ammissione alla procedura concorsuale, l'ausilio necessario, in relazione alla loro specifica situazione, nonché l'eventuale necessità di fruire di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove di esame.
 10. Per le finalità specificate nel comma 9 del presente articolo, la domanda di ammissione alla procedura di selezione deve essere corredata, secondo le indicazioni contenute nella Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica del 6 luglio 1999, numero 6, da una certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria che specifichi, in relazione alla situazione di handicap del candidato o alla sua disabilità, gli elementi essenziali, al fine di consentire all'Amministrazione di predisporre in tempo utile i mezzi e gli strumenti idonei a garantire il regolare svolgimento delle prove di esame.
 11. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità:
 - a) in caso di smarrimento o mancato recapito di comunicazioni dirette ai candidati o in caso di ritardi o disguidi postali o telegrafici;
 - b) nei casi di smarrimento o mancato recapito di comunicazioni che siano da imputare ad omessa o tardiva segnalazione da parte dei predetti candidati di cambiamento del domicilio e/o dell'indirizzo indicato nella domanda, ivi compreso l'indirizzo di posta elettronica certificata;
 - c) nei casi di eventuali disguidi postali o telegrafici o di comunicazione comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
 12. L'Amministrazione utilizzerà, per le comunicazioni relative alla procedura concorsuale oggetto del presente "**Bando**" unicamente gli indirizzi di posta elettronica certificata o di posta elettronica indicati nella domanda di ammissione al concorso.
 13. Nel caso in cui non venga utilizzato, per le comunicazioni, un indirizzo di posta elettronica non certificata, il candidato dovrà necessariamente dare conferma di ricezione della comunicazione.

Articolo 5 Commissione Esaminatrice

1. La Commissione Esaminatrice è costituita da tre componenti e dal segretario ed è nominata con provvedimento del Direttore dell'INAF-Osservatorio Astronomico d'A, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.
2. Il provvedimento di nomina della Commissione Esaminatrice individuerà il componente con funzione di Presidente e potrà eventualmente prevedere anche la nomina di membri supplenti.
3. La nomina di almeno un terzo dei componenti di ogni singola Commissione Esaminatrice, fatta salva motivata impossibilità, deve essere riservata alle donne, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 57, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modifiche ed integrazioni.
4. Con il provvedimento di cui al comma 1 del presente articolo è altresì, nominato il Segretario della Commissione Esaminatrice, che assumerà anche le funzioni di "**Responsabile del Procedimento**", con il compito di accertare e di garantire la regolarità formale della procedura di selezione ed il rispetto dei termini previsti per ogni sua fase dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.



5. La composizione delle Commissione Esaminatrice potrà essere integrata con la nomina di componenti esperti in informatica e nella lingua inglese o di altri componenti, qualora sia necessario accertare le conoscenze del candidato in materie tecniche di tipo specialistico.
6. La Commissione Esaminatrice dovrà concludere i propri lavori entro sei mesi dal suo insediamento.
7. La Commissione Esaminatrice dispone complessivamente di **60** punti, di cui **40** punti per la prova scritta e **20** punti per i titoli.
8. Nella riunione preliminare, la Commissione Esaminatrice deve stabilire, con apposito verbale i criteri e le modalità di valutazione sia della prova di esame che dei titoli valutabili, ai sensi dell'articolo 6 del presente "Bando di Concorso".

Articolo 6

Modalità di presentazione e di valutazione dei titoli

1. La valutazione dei titoli sarà effettuata successivamente allo svolgimento della prova scritta.
2. I titoli valutabili sono i seguenti:
 - a) titoli di studio superiori a quello richiesto, nell'ambito dei requisiti di ammissione alla procedura concorsuale, dall'articolo 2, comma 1, del presente "**Bando di Concorso**", che comprendono esclusivamente: il dottorato di ricerca, il master universitario di secondo livello, le abilitazioni professionali e i corsi di specializzazione: 0,20 punto per ogni titolo conseguito, fino ad un massimo di **3 punti**;
 - b) Punteggio attribuito al titolo di studio quale requisito di ammissione fino ad un massimo di **6 punti** secondo il seguente prospetto: 106/110 \Rightarrow 1 punto; 107/110 \Rightarrow 2 punto; 108/110 \Rightarrow 3 punti; 109/110 \Rightarrow 4 punti; 110/110 \Rightarrow 5 punti; 110 e lode \Rightarrow 6 punti;
 - c) conoscenza della lingua inglese: fino ad un massimo di **5 punti** secondo il seguente prospetto di livelli QCER (CEFR): livello A \Rightarrow 1 punto; livello B \Rightarrow 4 punti; livello C \Rightarrow 5 punti;
 - d) attività lavorativa prestata, anche con altre tipologie contrattuali (contratti di collaborazione coordinata e continuativa, contratti a progetto, contratti interinali, tirocini, borse di studio, assegni per lo svolgimento di attività di ricerca), nelle Istituzioni e negli Enti di Ricerca e Sperimentazione, nei Ministeri che svolgono attività di vigilanza e/o di controllo sugli Enti e/o sulle Istituzioni innanzi specificati, in altre amministrazioni pubbliche e/o presso soggetti privati, fino ad un massimo di **6 punti**, nel rispetto della seguente articolazione:
 - d.1) attività lavorativa prestata nelle Istituzioni e negli Enti di Ricerca e Sperimentazione e/o nei Ministeri che svolgono attività di vigilanza e/o di controllo sugli Enti e/o sulle Istituzioni innanzi specificati: **1 punto** per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi;
 - d.2) attività lavorativa prestata in altre amministrazioni pubbliche: **0,50 punti** per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi;
 - d.3) attività lavorativa prestata presso soggetti privati: **0,50 punti** per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi;
3. La commissione esaminatrice nella riunione preliminare deve stabilire, con apposito verbale, i criteri e le modalità di valutazione sia dei titoli specificati nel precedente comma che della prova d' esame;
4. I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla procedura concorsuale e devono essere allegati alla domanda, unitamente ad un elenco riepilogativo degli stessi, secondo le seguenti modalità:
 - a) in originale o in copia autenticata;
 - b) mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa, ai sensi dell'articolo 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445, e secondo lo "**schema**" di cui allo "**Allegato B**" del presente "**Bando di Concorso**", relativamente a stati, fatti e qualità personali indicati nell'elenco riportato nel predetto articolo e riprodotto nello "**Allegato E**" del medesimo "**Bando**";
 - c) mediante fotocopia del titolo corredata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 19 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445, che ne attesti la conformità all'originale, in alternativa mediante dichiarazione sostitutiva di



atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445 secondo lo "**schema**" di cui allo "**Allegato C**" del presente "**Bando di Concorso**", prodotta unitamente ad una copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità del candidato, relativamente alle tipologie di titoli che non siano comprovabili e/o certificabili con le modalità indicate nella precedente lettera b),

Le dichiarazioni di cui alle lettere a), b) e c) devono essere corredate da una fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

5. Nelle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atti di notorietà del precedente comma 5, lettera b) e lettera c) il candidato è tenuto a specificare in modo analitico ogni elemento che consenta alla Commissione Esaminatrice di valutare correttamente il titolo prodotto.
6. Nel caso in cui il candidato non dichiari e/o non comprovi il possesso dei titoli con le modalità specificate nel presente articolo, la Commissione Esaminatrice non procederà alla loro valutazione, specificandone i motivi.
7. In ogni caso, non saranno valutati i titoli prodotti successivamente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura concorsuale.
8. Resta salva la possibilità per l'Amministrazione, anche su specifica richiesta della Commissione Esaminatrice, di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato ai sensi del presente articolo.
9. Agli atti e ai documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana autenticata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana ovvero da un traduttore ufficiale che ne attesti la conformità al testo originale in lingua straniera, ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, in caso di falsità in atti o di dichiarazioni mendaci.

Articolo 7 **Prova di esame**

1. La prova di esame consiste in una prova scritta.
2. La durata massima della prova scritta dovrà essere di un'ora.
3. La prova scritta, a contenuto teorico, consisterà in un elaborato e verterà sulle seguenti materie:
 - a. contabilità pubblica, appalti e contratti pubblici;
 - b. diritto amministrativo;
 - c. gestione del bilancio preventivo e consuntivo, con particolare riferimento agli Enti Pubblici di Ricerca; contabilità finanziaria ed economico finanziaria, verifica della correttezza e regolarità amministrativa degli atti e conoscenza dei capitoli di spesa;
 - d. conoscenza delle procedure di acquisizione di beni e servizi con particolare riferimento alle procedure di gara tramite la piattaforma MEPA e alla adesione alle convenzioni CONSIP;
4. La prova scritta sarà valutata con un massimo di **40 punti**.
5. Conseguono l'ammissione alle fasi successive del concorso i candidati che abbiano riportato nella prova scritta un punteggio non inferiore a **26 punti**.
6. Il punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato è determinato sommando il punteggio attribuito alla prova scritta, di cui al punto 3, al punteggio attribuito dalla Commissione Esaminatrice ai titoli valutabili ai sensi dell'articolo 6 del presente "**Bando**".

Articolo 8 **Svolgimento della prova di esame**



1. Con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Quarta Serie Speciale "Concorsi ed Esami" verrà data comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui i candidati dovranno presentarsi per sostenere la prova scritta.
2. La comunicazione di cui al precedente comma 1, che avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge, sarà effettuata almeno **quindici giorni** prima della data stabilita per lo svolgimento della predetta prova.
3. I candidati che non abbiano ricevuto un provvedimento di esclusione dalla procedura concorsuale dovranno, pertanto, presentarsi, senza alcun ulteriore preavviso, nel giorno, nell'ora e nel luogo indicati nella comunicazione di cui al precedente comma 1 per sostenere la prova scritta.
4. Eventuali rinvii delle prove di esame verranno comunicati ai candidati con le stesse modalità stabilite dal comma 1 del presente articolo.
5. Per essere ammessi a sostenere la prova di esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento in corso di validità legale:
 - a) fotografia recente applicata su carta legale, con la firma autografa del candidato;
 - b) carta di identità o patente di guida o porto d'armi o passaporto.
6. L'eventuale assenza del candidato alle prove di esame sarà considerata come automatica rinuncia a partecipare alla procedura concorsuale, qualunque ne sia la causa.
7. La prova scritta sarà svolta secondo le modalità definite dagli articoli 13 e 14 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, numero 487, e successive modifiche ed integrazioni.
8. In particolare:
 - a) durante la prova scritta non è permesso ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di relazionare con altri soggetti, fatta eccezione per gli addetti al Servizio di Vigilanza e i componenti della Commissione Esaminatrice;
 - b) i candidati possono utilizzare esclusivamente carta da scrivere con il timbro di ufficio e la firma di un componente della Commissione Esaminatrice;
 - c) i candidati non possono, pertanto, utilizzare carta da scrivere diversa da quella indicata nella precedente lettera b), appunti manoscritti, codici commentati, libri o pubblicazioni di qualunque specie;
 - d) i candidati possono consultare soltanto codici e testi di legge non commentati, previa autorizzazione della Commissione Esaminatrice;
 - e) è comunque, vietato sia l'uso dei telefoni cellulari che qualsiasi tipo di comunicazione con l'esterno.

Articolo 9 Titoli di preferenza

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, numero 487, e successive modifiche ed integrazioni, hanno diritto alla preferenza, a parità di merito, in ordine decrescente, i candidati dichiarati idonei che appartengono ad una delle categorie di seguito elencate:
 - a) gli insigniti di medaglia al valore militare;
 - b) i mutilati e gli invalidi di guerra "*ex combattenti*";
 - c) i mutilati e gli invalidi per fatto di guerra;
 - d) i mutilati e gli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
 - e) gli orfani di guerra;
 - f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
 - g) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
 - h) i feriti in combattimento;
 - i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglie numerose;



- j) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra "*ex combattenti*";
 - k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
 - l) i figli di mutilati e di invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
 - m) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
 - n) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
 - o) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
 - p) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
 - q) coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno nella amministrazione che ha indetto il concorso;
 - r) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
 - s) gli invalidi e i mutilati civili;
 - t) i militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito al termine della ferma o della rafferma.
2. A parità di merito e di titoli, la preferenza tra i candidati è determinata:
 - a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
 - b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche.
 3. Ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della Legge 15 maggio 1997, numero 127, come modificato dall'articolo 2 della Legge 16 giugno 1998, numero 191, se due o più candidati ottengono, a conclusione della prova di esame e della valutazione dei titoli, lo stesso punteggio, è preferito il candidato più giovane di età.
 4. I candidati che hanno superato la prova di esame devono far pervenire, mediante raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante posta elettronica certificata, entro e non oltre i quindici giorni successivi a quello in cui hanno sostenuto la predetta prova, i documenti, in carta semplice, che attestano il possesso di eventuali titoli di preferenza, a parità di merito e/o di titoli, come indicati nel presente articolo, fermo restando che, a tal fine, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante o la data certificata dal sistema informatico.
 5. I titoli di preferenza saranno considerati validi soltanto nel caso in cui siano stati espressamente dichiarati nella domanda di ammissione alla procedura concorsuale e risulti che gli stessi siano effettivamente posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della predetta domanda.
 6. I documenti che comprovano il possesso dei titoli di preferenza possono essere sostituiti, nei casi previsti dagli articoli 19, 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, numero 445, e successive modifiche ed integrazioni, da dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atti di notorietà, debitamente rese e sottoscritte secondo lo "*schema*" di cui allo "*Allegato D*" e prodotti unitamente ad una copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità legale del candidato che le sottoscrive.

Articolo 10 Approvazione della graduatoria

1. La graduatoria di merito dei candidati è formulata dalla Commissione Esaminatrice secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato, che viene calcolato sommando i punteggi attribuiti alla prova scritta e ai titoli valutabili, ai sensi dell'articolo 6 del presente "*Bando*".
2. Con provvedimento del **Direttore** dello "**Osservatorio Astronomico d'Abruzzo**":
 - a) vengono approvati gli atti della procedura concorsuale e la graduatoria finale dei candidati dichiarati idonei;
 - b) viene dichiarato vincitore della procedura concorsuale il candidato collocato al primo posto della graduatoria finale.

3. Ai fini della redazione della graduatoria finale della procedura concorsuale, verranno presi in considerazione anche i titoli di preferenza di cui all'articolo 9 del presente "**Bando**".
4. La graduatoria finale è pubblicata sul sito dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" www.inaf.it e sul sito dello "**Osservatorio Astronomico d'Abruzzo**" <http://www.aa-abruzzo.inaf.it/opportunita-lavoro/> e il relativo avviso viene trasmesso al Ministero della Giustizia ai fini della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Quarta Serie Speciale, "**Concorsi ed Esami**".
5. Qualora il vincitore della procedura concorsuale dichiari espressamente di rinunciare alla assunzione in servizio ovvero nel caso in cui, per una qualsiasi altra causa, non sia possibile stipulare con il predetto vincitore il contratto individuale di lavoro, lo "**Istituto Nazionale di Astrofisica, Osservatorio Astronomico d'Abruzzo**" si riserva di procedere alla assunzione degli idonei secondo l'ordine previsto dalla graduatoria finale, redatta, approvata e pubblicata con le modalità previste dai commi 2, 3 e 4 del presente articolo.

Articolo 11

Stipula del contratto individuale di lavoro e assunzione in servizio

1. Il vincitore della procedura concorsuale sarà invitato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo di posta elettronica certificata, entro i trenta giorni successivi a quello della ricezione dell'invito:
 - a) a stipulare il contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato e con regime di impegno a tempo pieno;
 - b) a far pervenire, a mezzo di posta elettronica certificata o mediante raccomandata con avviso di ricevimento:
 - la documentazione che attesti il possesso dei requisiti richiesti dal presente "**Bando**" per l'ammissione alla procedura concorsuale o, in alternativa, apposite dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atti di notorietà, rese ai sensi degli articoli 46, 47, 75 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, numero 445, e successive modifiche ed integrazioni;
 - la dichiarazione di insussistenza di situazioni di incompatibilità e di cumulo di impieghi, ai sensi dell'articolo 53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Nel caso in cui il vincitore della procedura di concorsuale sia cittadino di uno Stato che non appartiene alla Unione Europea e siano stati comunque autorizzati a soggiornare regolarmente in Italia, il possesso dei requisiti richiesti dal presente "**Bando**" può essere comprovato mediante il ricorso alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atti di notorietà rese ai sensi degli articoli 46, 47, 75 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, numero 445, e successive modifiche ed integrazioni, limitatamente a stati, fatti e qualità personali che possono essere certificati o attestati da soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la immigrazione e la condizione di straniero.
3. Al di fuori dei casi previsti e disciplinati dal precedente comma, i cittadini di Stati che non appartengono alla Unione Europea, autorizzati a soggiornare regolarmente in Italia, possono ricorrere alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atti di notorietà rese ai sensi degli articoli 46, 47, 75 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, numero 445, e successive modifiche ed integrazioni, per comprovare il possesso dei requisiti richiesti dal presente "**Bando**" esclusivamente nei casi in cui il loro uso sia espressamente previsto da convenzioni internazionali stipulate dall'Italia e dallo Stato al quale appartiene il vincitore della procedura concorsuale.
4. Nei casi non contemplati dai commi 2 e 3 del presente articolo, gli stati, i fatti e le qualità personali sono documentati mediante certificazioni o attestazioni rilasciate dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana, autenticata dalla competente autorità consolare, che ne attesti la validità.



5. I soggetti che abbiano conseguito i titoli di studio all'estero, ai fini del riconoscimento della loro equipollenza/equivalenza secondo le vigenti disposizioni normative, sono tenuti a produrre, entro il termine fissato dal comma 1 del presente articolo, i documenti, in originale o in copia autentica all'originale, che riconoscano la loro equipollenza/equivalenza, ovvero, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorietà resa ai sensi degli articoli 46, 47, 75 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, numero 445, e successive modifiche ed integrazioni, che attesti l'avvio della procedura preordinata al riconoscimento della predetta equipollenza/equivalenza.
6. Nel caso in cui la documentazione prevista dal presente articolo ai fini della assunzione in servizio dei vincitori della procedura concorsuale non venga prodotta, venga prodotta fuori termine o venga prodotta in modo parziale e/o incompleto, non sarà possibile procedere alla stipula del contratto individuale di lavoro.
7. Nel caso di comprovato impedimento, l'Amministrazione può, su richiesta dell'interessato, prorogare, per una sola volta, il termine di scadenza fissato per la presentazione della predetta documentazione.
8. Con la stipula del contratto individuale di lavoro il vincitore della procedura concorsuale viene assunto in servizio, per un periodo di prova, con inquadramento nel Profilo di **Funzionario di Amministrazione degli Enti di Ricerca, Quinto Livello Professionale**, e con l'attribuzione del corrispondente trattamento economico, sia fondamentale che accessorio, previsto dai vigenti Contratti Collettivi di Lavoro di Comparto, sia nazionali che integrativi.
9. La durata e le modalità di svolgimento del periodo di prova sono disciplinate dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di Comparto vigente al momento della assunzione in servizio.
10. Il periodo di prova non può essere rinnovato, né prorogato alla sua scadenza.
11. Una volta decorsa la metà del periodo di prova, nel periodo rimanente ciascuna delle parti può recedere, in qualsiasi momento, dal rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso.
12. Il recesso di cui al precedente comma produce i suoi effetti dal momento della sua comunicazione alla controparte.
13. Il recesso della Amministrazione deve essere adeguatamente motivato.
14. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente è confermato in servizio e l'anzianità di servizio gli viene riconosciuta, a tutti gli effetti, dal giorno della sua assunzione.
15. In caso di mancata assunzione in servizio entro il termine stabilito ai sensi del presente articolo, fatti salvi comprovati e giustificati motivi di impedimento, i vincitori della procedura concorsuale decadono dal relativo diritto.

Articolo 12

Accertamento della veridicità di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atti di notorietà

1. Ai sensi dell'articolo 71 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, numero 445, e successive modifiche ed integrazioni, il competente ufficio dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica, Osservatorio Astronomico d'Abruzzo**" potrà procedere in qualsiasi momento ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atti di notorietà rese dai candidati.
2. Nel caso di falsità in atti e/o di dichiarazioni mendaci, i candidati, oltre ad essere esclusi dalla procedura di selezione e/o a decadere dall'impiego, saranno puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo quanto previsto dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, numero 445, e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 13

Trattamento dei dati personali



1. Ai sensi dell'articolo 13 del "Regolamento del Parlamento e del Consiglio Europeo del 27 aprile 2016, numero (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e che abroga la Direttiva 95/46/CE", denominato anche "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati", lo "Istituto Nazionale di Astrofisica", in qualità di titolare del trattamento, informa che il trattamento dei dati personali resi disponibili dai candidati che presentano domanda di partecipazione alla procedura concorsuale oggetto del presente "Bando" o, comunque, acquisiti a tal fine dal predetto "Istituto", è finalizzato unicamente allo svolgimento delle attività ed alla adozione di atti e provvedimenti previsti dalla predetta procedura e verrà effettuato a cura delle persone preposte al suo espletamento, ivi compresi i componenti della Commissione Esaminatrice.
2. Il trattamento dei dati verrà effettuato mediante l'utilizzo di apposite procedure, anche informatizzate, nei modi ed entro i limiti necessari per perseguire le finalità specificate nel precedente comma, anche in caso di eventuale comunicazione a soggetti terzi.
3. Il conferimento dei dati personali è necessario per verificare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura concorsuale e la loro mancata indicazione può precludere tale verifica.
4. Ai soggetti interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" ed, in particolare, il diritto di accedere ai loro dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al trattamento, che potranno essere esercitati inoltrando apposita richiesta allo "Istituto Nazionale di Astrofisica", con sede a Roma, in Viale del Parco Mellini numero 84, Codice di Avviamento Postale 00136, con le modalità definite nel comma successivo.
5. I diritti indicati nel precedente comma potranno essere esercitati, senza alcuna formalità, con l'invio di una richiesta al "Responsabile della Protezione dei Dati" dello "Istituto Nazionale di Astrofisica": a) a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo specificato nel comma 4 del presente articolo; b) a mezzo di messaggio di posta elettronica inviato al seguente indirizzo: rpd@inaf.it; c) a mezzo di messaggio di posta elettronica certificata inviato al seguente indirizzo: rpdinaf@legalmail.it.
6. I soggetti che ritengono che il trattamento dei loro dati personali sia stato effettuato in violazione delle disposizioni contenute nel "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" e di quelle previste dal presente articolo hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, in conformità a quanto disposto dall'articolo 77 del predetto "Regolamento", o di adire la competente autorità giudiziaria, in conformità a quanto disposto dall'articolo 79 del medesimo "Regolamento".

Articolo 14

Restituzione dei documenti e/o dei titoli prodotti in originale

1. I candidati potranno chiedere, a proprie spese, la restituzione dei documenti e/o dei titoli che abbiano eventualmente prodotto o trasmesso in originale soltanto dopo la conclusione della procedura concorsuale e, in ogni caso, non prima che siano trascorsi centoventi giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Quarta Serie Speciale "Concorsi ed Esami", dell'avviso di cui all'articolo 10, comma 4, del presente "**Bando**".
2. La richiesta di cui al precedente comma 1 deve essere trasmessa, in carta semplice, al seguente indirizzo: allo "**Istituto Nazionale di Astrofisica, Osservatorio Astronomico d'Abruzzo**", Ufficio del Personale che ha sede a Teramo, in Via Mentore Maggini, snc - cap 64100.

Articolo 15

Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente "**Bando**" si fa espresso rinvio:
 - a) alla normativa vigente in materia di accesso al pubblico impiego, ove compatibile e/o applicabile, e, in particolare, alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165,



- e successive modificazioni ed integrazioni, e nel Decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, numero 487, e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) alle disposizioni contenute negli articoli 83 e 84 del "**Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale del Comparto Istruzione e Ricerca per il Triennio Normativo 2016-2018**", sottoscritto il 19 aprile 2018;
 - c) alle disposizioni contenute nel "**Regolamento del Personale**", approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera dell'11 maggio 2015, numero 23;
 - d) alle "**Linee Guida sulle Procedure Concorsuali**", definite dal Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione con Direttiva del 24 aprile 2018, numero 3;
 - e) a tutte le altre disposizioni normative, anche interne, specificate nelle premesse del presente "**Bando**";
 - f) ai documenti allegati al presente "**Bando**".

Articolo 16
Disposizioni finali

Qualsiasi informazione relativa al presente "**Bando**" potrà essere richiesta inviando un messaggio di posta elettronica al seguente indirizzo: pasquale.buonocore@inaf.it

Teramo,, li 29 aprile 2021

IL DIRETTORE dell'Osservatorio Astronomico d'Abruzzo



Dott. Enzo Brocato

Enzo Brocato